



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Rif. Prot. n.0002833 del 26/01/2022

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
del Ministero della Giustizia
e del Ministero Affari Esteri
e della cooperazione internazionale

controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it

e p.c. Dott.ssa Silvia Scozzese
s.scozzese@governo.it

Oggetto: *Ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n.118 del 7 settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 del 13 agosto 2021”.*
Chiarimenti.

Con riguardo all’ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021 di cui all’oggetto, e ai rilievi formulati, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Il primo rilievo viene sollevato con riguardo all’articolo 3 dell’ordinanza, con il quale sono recate modifiche alle ordinanze n. 118 e n. 121 del 2021 in materia di revisione prezzi; in particolare, viene novellato l’articolo 7 dell’ordinanza n. 118 prevedendo la contabilizzazione da parte del “*direttore dei lavori, in occasione 2 della rata di saldo, con compensazioni in aumento o in diminuzione, ... delle variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 11.11.2021 eccedenti l’otto per cento con riferimento ai decreti emanati nell’anno 2020 ed eccedenti il 10 per cento complessivo in caso di decreti emanati ante 2020*”. In merito alla previsione, codesta spett.le Corte segnala la necessità di chiarire <<*sulla base di quali criteri sia stato determinato il limite del 10 per cento per le variazioni dei prezzi con riferimento ai decreti emanati prima del 2020, considerato che il provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile dell’11 novembre 2021 fa riferimento alla sola percentuale dell’8 per cento per i decreti emanati nel 2020*>>.

A tal riguardo, si partecipa che la disposizione di cui al comma 1 del novellato articolo 7 dell’ordinanza n. 118 del 2021 è mutuata dalla Circolare del 25 novembre 2021 “*Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021*” emanata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la quale recita testualmente: “*La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni." (pag. 2 della circolare). La suddetta previsione appare dunque coerente con il contenuto del provvedimento del Ministero.

Con il secondo rilievo vengono segnalate criticità con riguardo all'articolo 7 dell'ordinanza, con il quale vengono recate modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 110 del 2020. In particolare, viene introdotto l'articolo 6-bis in materia di poteri sostitutivi, prevedendo che *"decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi ... il sub Commissario, in deroga all'art. 2, commi 9- bis e 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, invita il soggetto attuatore a provvedere entro un ulteriore termine a tal fine stabilito, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, avvalendosi delle Strutture di supporto o della Struttura commissariale, provvederà in via sostitutiva all'adozione dell'atto o degli atti non tempestivamente adottati dal soggetto attuatore"*. In merito, codesta spett.le Corte segnala la necessità di *<<chiarire la ragione della deroga all'art. 2, comma 9- ter, della legge n. 241 del 1990, giacché la ratio dei poteri speciali attribuiti dal d.l. n. 76 del 2020 ai sub-commissari risponde ad una finalità acceleratoria degli interventi. La possibilità, invece, di fissare un nuovo termine per la conclusione del procedimento in deroga al comma 9-ter dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 non appare coerente con la ratio dei poteri speciali>>*.

A tal riguardo, in accoglimento delle osservazioni formulate, si partecipa che l'articolo 6-bis in materia di poteri sostitutivi sarà riformulato, nella prima Cabina di Coordinamento utile, nei seguenti termini:

"Articolo 6bis (Disposizioni in materia di poteri sostitutivi)

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione previsto e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale, il sub Commissario, l'USR, il Comune e gli altri soggetti attuatori adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto in ciascuna ordinanza.

2. Decorso inutilmente il termine, fissato dalla legge o dal cronoprogramma degli interventi, nonché in tutti i casi di ingiustificato ritardo per la conclusione dei procedimenti o dei subprocedimenti e per l'adozione dei provvedimenti e degli atti, anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza speciale, quali, a titolo meramente esemplificativo, l'indizione della procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le forniture, l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP, la nomina delle Strutture di supporto al complesso degli interventi, la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020, ogni altro atto che si renda necessario per la prosecuzione e la urgente conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi, il sub Commissario designato invita il Dirigente apicale a provvedere in via sostitutiva all'adozione dell'atto o dei provvedimenti non tempestivamente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

adottati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 9bis e 9ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, decorsi 10 giorni, provvederà in via sostitutiva avvalendosi delle Strutture di supporto o della Struttura commissariale.

3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente".

Nella speranza di aver fornito i chiarimenti richiesti, saluto cordialmente.

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini